11-NOV-2026
da pag. 3 / foglio 1

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 50225 Diffusione: 103693 Lettori: 715000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Imprese in perdita: la ritenuta sulle fatture pesa più dell'Ires

Sui crediti generati la tagliola della non compensabilità con debiti iscritti a ruolo sopra i 30mila euro

Fisco

La Corte dei conti: a rischio la liquidità con margini inferiori all'8% dei ricavi

Marco Mobili
Giovanni Parente

C'è un termine ricorrente finora nelle audizioni di imprese e professionisti sulla manovra: liquidità. Uno spettro che si aggira sul sistema economico. Un timore su cui lavorano a livello inconscio sia la preoccupazione per il futuro sia i rischi connessi ad alcune misure che il Ddl di Bilancio 2027 intende inserire o per cui punta ad amplificarne la portata. Una di queste è sicuramente la ritenuta sulle fatture delle imprese che scatterà dal 2028, ma già da ora mette in allarme gli operatori. Il pericolo, già sottolineato lo scorso anno quando il meccanismo fu introdotto nel passaggio parlamentare della manovra, adesso cresce ancora di più in termini di intensità. Perché il raddoppio dallo 0,5% all'1% nel 2028 e dall'1% al 2% a partire dal 2029 pesa come un macigno, in particolar modo sulle attività che si trovano a concludere il periodo d'imposta con utili ridotti o addirittura in perdita.

Il problema è stato messo nero su bianco dalla Corte dei conti davanti a deputati e senatori delle commissioni Bilancio in cui ha evidenziato come vi sia una vera e propria soglia spartiacque. Con un'aliquota del 2 per cento, hanno sottolineato i giudici contabili, «la ritenuta supera l'Ires dovuta dalle imprese con margini inferiori all'8 per cento circa dei ricavi». Solo oltre questa soglia, infatti, l'Ires (che ha un'aliquota ordinaria al 24%) dovuta sarà pari o superiore alla ritenuta da versare, che si applica sui corrispettivi al netto dell'Iva. Sotto, invece, l'impresa anticiperebbe con la ritenuta una somma più alta di quella che poi dovrebbe con l'imposta sugli utili.

Con una conseguenza che è sempre la Corte dei conti a chiarire: «Ne deriverebbero crediti strutturali da compensare o rimborsare, con effetti sulla liquidità delle imprese e sul gettito netto». Un gettito che, secondo le stime della Ragioneria, il raddoppio contenuto nel Ddl di Bilancio porterebbe, sommandolo a quello già preventivato nella manovra dello scorso anno, a quasi 1,5 miliardi per il 2028 e a poco meno di 2,9 miliardi per il 2029. Per centrare queste aspettative diventa essenziale che la ritenuta consenta di intercettare redditi non dichiarati, altrimenti se tutto il peso fosse sulle spalle dei contribuenti già «adempienti» (come li definisce la Corte dei conti) il gioco d'anticipo finirebbe con l'intaccare i versamenti successivi.

Ed è facile comprendere come un meccanismo simile vada a colpire le attività che chiudono con utili ridotti, ad esempio perché si trovano in settori caratterizzati da un alto livello di costi sopportati che quindi poi erodono i ricavi al momento della determinazione dell'imponibile. O ancora di più in quelle in cui il periodo d'imposta si chiude con una perdita fiscale e quindi la ritenuta determina l'effetto paradossale di aver già anticipato tutto, perché poi non c'è Ires dovuta.

C'è poi un'altra misura contenuta in manovra che rischia di determinare un vero e proprio corto circuito. L'abbassamento (operativo dal 2027) da 50mila a 30mila euro della soglia di debiti iscritti a ruolo non pagati per imposte erariali estende ancora di più il perimetro potenziale del blocco delle compensazioni. L'allarme lanciato sempre dalla Corte dei conti è che l'applicazione congiunta delle due misure «può accentuare le tensioni di liquidità per le imprese che, accumulando crediti per effetto della ritenuta, non possono compensarli a causa di debiti iscritti a ruolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1620 - T.1997

